



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto n.84

IL MINISTRO

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio";

VISTO l'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, "Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27", che prevede l'emanazione di apposite Linee guida di attuazione;

RITENUTO necessario linee guida di attuazione del citato regolamento n. 23/2008;

ADOTTA

le seguenti Linee Guida per l'attuazione delle norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie

1 - Istanza di convenzionamento

1.1 Le scuole primarie paritarie che intendono stipulare la convenzione ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, devono presentare domanda all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio entro il termine perentorio del **31 marzo** dell'anno scolastico precedente quello da cui potranno decorrere gli effetti della convenzione. L'istanza di convenzione deve essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data del timbro postale), oppure consegnata a mano, oppure, per i possessori di posta elettronica certificata, tramite invio alla PEC istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, sempre entro il medesimo termine. Non possono essere accolte domande presentate dopo tale data.

Si precisa che l'istanza di convenzionamento può essere presentata solo da scuole primarie che hanno già ottenuto la parità alla data di presentazione della medesima istanza.

1.2 La domanda deve essere firmata in originale dal Gestore (se persona fisica) o dal Legale Rappresentante dell'Ente gestore.

1.3 La richiesta deve contenere le dichiarazioni previste dall'art. 3 comma 2 del Regolamento nonché la dichiarazione di impegno a fornire, entro il 30 settembre successivo, i documenti di cui al comma 3 dell'art. 3 del regolamento.

1.4 Gli Uffici Scolastici Regionali verificano che la scuola che intende stipulare la convenzione presenti le condizioni di funzionamento previste dal Regolamento.

2 - Stipula della convenzione

- 2.1 Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o il dirigente da lui delegato, stipula la convenzione previo accertamento delle condizioni e dei requisiti dichiarati, nel limite dello stanziamento di bilancio, utilizzando come riferimento il modello allegato alle presenti Linee guida.
- 2.2 La convenzione ha la durata massima di nove anni.
- 2.3 La convenzione prevede che il contributo annuale sia corrisposto, di norma con rate semestrali, al gestore della scuola primaria paritaria convenzionata nella misura stabilita, annualmente, dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui all'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2.4 La convenzione è registrata a cura e spese del soggetto gestore.

3 – Modifica della convenzione

- 3.1 La convenzione può essere modificata dall'Ufficio Scolastico Regionale in relazione al variare dell'entità economica dei contributi assegnati annualmente dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La convenzione può inoltre essere modificata a richiesta del Gestore nei seguenti casi:
 - a. aumento o diminuzione del numero delle classi e del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo rispetto a quelle risultanti dall'atto di convenzione;
 - b. mutamento del Gestore (Ente o persona fisica);
 - c. trasferimento di sede della scuola convenzionata.

La richiesta di modifica per i casi di cui al punto a) deve essere inoltrata dal gestore/rappresentante legale, o persona munita di procura speciale:

- per le classi entro il termine previsto dal regolamento sulla parità scolastica e cioè 30 giorni dopo la chiusura delle iscrizioni;
- per le ore di sostegno, entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento.

I mutamenti di ente gestore e i trasferimenti di sede di cui ai punti b e c devono avvenire, di norma, prima dell'avvio dell'anno scolastico nel quale hanno effetto, fatti salvi casi eccezionali che sono rimessi alla competenza degli Uffici Scolastici Regionali.

- 3.2 L'Ufficio Scolastico Regionale accetta la proposta di modifica della convenzione, nei limiti dello stanziamento di bilancio e delle disposizioni ministeriali.

4 – Risoluzione della convenzione

La convenzione si risolve di diritto nel caso in cui venga revocata la parità scolastica. L'Ufficio Scolastico Regionale, in caso di gravi irregolarità di funzionamento - previa diffida ad adempiere e verifica della sussistenza dell'irregolarità - può risolvere la convenzione.

Roma, 10 ottobre 2008

IL MINISTRO
Mariastella Gelmini

Allegato: Schema di convenzione

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.....
con sede in (CF.....)

E

L'Ente ".....", con sede in
via..... (CF.....) nella persona del suo
legale rappresentante..... gestore della scuola primaria
paritaria "....." sita in

- Vista la legge 62/2000;
- Vista la legge 27/2006;
- Visto il DPR 23/2008;
- Viste le Linee guida ex art. 8 comma 1 DPR 23/2008;
- Visto il DM n. del..... di cui all'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Visto il decreto di riconoscimento della parità;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Nell'anno scolasticoalla scuola primaria paritaria "....." con sede in viene assegnato un contributo pari a €..... per:
- n. classi superiori ai 10 alunni, a ciascuna delle quali viene corrisposto un contributo di €, per un totale di €

- n. ore di sostegno, per ciascuna delle quali viene corrisposto un contributo di € per un totale di €
- n. ore di insegnamento individualizzato per allievi in difficoltà di apprendimento, per ciascuna delle quali viene corrisposto un contributo di € per un totale di €

Art. 2) Il soggetto gestore si obbliga a:

- a) mantenere la sede legale, o la residenza se persona fisica, in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b) mantenere i requisiti previsti dalla legge 62/2000;
- c) affidare il coordinamento delle attività educative e didattiche ad un soggetto in possesso dei titoli culturali e professionali non inferiori rispetto a quelli previsti per il personale docente operante nella scuola;
- d) stipulare contratti di lavoro del personale docente come previsto dalla legge 62/2000.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- Art. 3)** Il soggetto gestore si obbliga altresì a trasmettere all'Ufficio Scolastico Regionale ogni anno entro 30 gg dall'apertura dell'anno scolastico:
- a) il prospetto con l'indicazione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe;
 - b) l'indicazione del numero degli alunni iscritti e certificati ai sensi della 104/1992 nonché, per ognuno di essi, il numero di ore di sostegno riconosciute dal Gruppo di Lavoro per l'Handicap istituito presso l'Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente, in base ai medesimi parametri secondo cui si indicano le ore di sostegno per gli alunni con handicap frequentanti le scuole statali.
 - c) la documentazione idonea relativa alla presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento, destinatari di specifici progetti di recupero e integrazione, indicando altresì il numero di ore di insegnamento integrativo necessarie.
- Art. 4)** L'Ufficio Scolastico Regionale si obbliga a corrispondere al soggetto gestore il contributo annuo nella misura fissata con decreto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da erogare in due rate. Detto contributo è annualmente determinato con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui all'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- Art. 5)** La presente convenzione può essere modificata a seguito dell'aumento o della diminuzione del numero delle classi funzionanti, delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo o per modificazione dei parametri dei contributi fissati annualmente dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- Art. 6)** La presente convenzione ha valore per l'anno scolastico/..... e per un massimo di nove anni e si considera tacitamente rinnovata, all'inizio di ogni anno scolastico successivo, salvo che intervenga disdetta o rinuncia nei termini di cui all'art. 4 del DPR 9 gennaio 2008, n. 23
- Art. 7)** La presente convenzione si risolve di diritto nel caso in cui venga revocata la parità scolastica alla scuola primaria paritaria ".....".
In caso di grave irregolarità di funzionamento, l'Ufficio Scolastico Regionale - previa verifica della sussistenza dell'irregolarità e diffida ad adempiere - può risolvere la presente convenzione.
- Art. 8)** La presente convenzione viene registrata a cura del soggetto gestore con oneri a suo carico.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE